

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1800

Realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – leFP in regime di sussidiarietà, da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di Istruzione Professionale - IP, in attuazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017. Approvazione schema di Accordo a rettifica.

Assente l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata della Posizione Organizzativa “*Governo del sistema dell’istruzione*” e confermata dalla Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio, e dalle dirigenti delle Sezioni Istruzione e Università e Formazione Professionale nonché dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue il Presidente:

Premesso che:

- l’art. 13, comma 1-quinquies del DL n. 7 del 31/01/2007, convertito dalla L. n. 40 del 02/04/2007, prevede l’adozione di linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d’intesa, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 281 del 28/08/1997, con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del medesimo D.Lgs. 281/1997, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;
- con DM del 15/06/2010 è recepito l’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 29/04/2010, rep. Atti n. 36/CSR, in merito al primo anno di attuazione (a.s. 2010/2011) dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, definendo il percorso di passaggio al nuovo ordinamento nella fase transitoria;
- con DGR n. 1815 del 04/08/2010 è stato adottato il regime surrogatorio per l’anno scolastico 2010/2011, allo scopo di assicurare comunque la continuità dell’offerta formativa, rinviando ogni valutazione in merito all’adottabilità a sistema di un regime di sussidiarietà all’anno scolastico 2011/2012;
- in sede di Conferenza Unificata del 16/12/2010 è sancita l’Intesa in merito all’adozione di di Linee Guida contenenti indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 27/07/2011 (recepito con DM dell’11/11/2011) è sancito l’accordo sugli atti necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 19/01/2012 (recepito con DM del 23/04/2012) è sancito l’Accordo sulla definizione delle aree professionali e le figure nazionali di riferimento dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, precedentemente definito con l’Accordo in Conferenza unificata del 27/07/2011, rep. Atti n. 66/CU (*Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali nazionali*);
- con il D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013 e relativi decreti attuativi sono stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art.4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28/06/2012;
- nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 20/02/2014 è stato sancito l’Accordo in tema di esami a conclusione dei percorsi di leFP;
- nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 24/09/2015 è stato sancito l’Accordo sul progetto sperimentale recante “*Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale*”;
- l’art. 2, comma 1, lettere a) e b) del **D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017** “*Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione*

e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107", prevede che la studentessa o lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere di iscriversi presso un istituto professionale statale a un percorso di istruzione professionale (IP) per il conseguimento del Diploma quinquennale o a un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di una Qualifica triennale o di un Diploma professionale quadriennale; a condizione che, in quest'ultimo caso, l'istituto professionale statale abbia provveduto ad accreditarsi secondo le modalità ivi previste;

- il DI dell'08/01/2018 di *"Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze"* di cui al D.Lgs. 13/2013;
- con il DM n. 92 del 24/05/2018 è regolamentata la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017, la revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, e il raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge n. 107 del 13/07/2015;
- con il **DM 17/05/2018** sono definiti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2017, i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale;
- con il **DM n. 427 del 22/05/2018** è recepito l'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10/05/2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017;
- con nota prot. n. 3299 del 23/11/2018 avente ad oggetto *"Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61"*, il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, dott.ssa Carmela Palombo, ha richiamato i contenuti e i termini indicati nel DM 17/05/2018, utili alla stesura dei suddetti accordi, precisandone finalità, criteri e risorse.

Visti:

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto delle norme generali dello Stato sull'istruzione;
- la Legge n. 59 del 15/03/1997 *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*;
- il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e, in particolare, l'art. 138 concernente le deleghe alle regioni;
- il DPR n. 275 dell'08/03/1999, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la Legge n. 53 del 28/03/2003 recante *"Norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*;
- il D.Lgs. n. 76 del 15/04/2005 *"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
- il D.Lgs. n. 77 del 15/04/2005 *"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
- il D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005 e ss.mm.ii. recante *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge"*

28 marzo 2003, n. 53”, con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III;

- il DM 139/2007 concernente l’obbligo di istruzione e l’art.1, comma 622, della L. n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall’art. 64 del DL n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 06/08/2008, il quale prevede la possibilità di assolvere al nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- l’art. 13 della Legge n. 40 del 02/04/2007 contenente *“Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica”*;
- il DM n. 9 del 27/01/2010 recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- l’Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 29/04/2010 concernente il *“Primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a norma dell’art. 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005 n. 226”* con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 226/2005;
- il DPR n. 263 del 29/10/2012 *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133”*;
- il D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013 recante la *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizi del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92”*, e il successivo DI del 30/06/2015 in merito alla definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell’ambito del citato Repertorio nazionale;
- il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 recante la *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell’articolo 1, comma 7, della L. n. 183/2014”*, con particolare riferimento al Capo V sulla disciplina dell’apprendistato;
- la Legge n. 107 del 13/07/2015 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*.

Viste, altresì, le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) della Regione Puglia, in particolare:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195/2012 e ss.mm.ii. recante le Linee guida per l’accreditamento degli Organismi formativi e le recenti disposizioni in materia di accreditamento, adottate con DGR 2 agosto 2018, n. 1474 *“Nuove Linee guida Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1046 del 19/05/2015 di riproposizione delle Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale, già approvate con DGR n. 379/2014, BURP n. 41/2014 (di rettifica della DGR n. 145/2014) per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale leFP di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016, con la quale sono state approvate le Linee guida per la costruzione del Sistema di validazione e certificazione delle competenze della Regione Puglia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 07/03/2017 e 1244 del 28/07/2017 recante *“Offerta formativa sussidiaria integrativa per l’anno scolastico 2017/2018. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (leFP), di cui al Capo III del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226”*;
- i precedenti Accordi tra Regione e Ufficio Scolastico regionale concernenti il sistema di Istruzione e Formazione Professionale, in particolare:
 - l’Accordo del 30/07/2003;

- l'Accordo del 18/04/2007;
- l'Accordo del 19/01/2011 (presa d'atto con DGR n. 32 del 21/01/2011) per la realizzazione nell'a.s. 2011/2012 di percorsi di leFP di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR n. 87 del 15/03/2010;
- l'Accordo del 16/01/2012 (presa d'atto con DGR n. 126 del 25/01/2012) per l'a.s. 2012/2013;
- la deliberazione n. 297 del 07/03/2017, rettificata con DGR n. 1244 del 28/07/2017, con la quale la Giunta Regionale ha confermato per l'a.s. 2017/2018 (dopo le DGR 52/2013 e 219/2013 per l'a.s. 2013/14, 77/2014 e 550/2014 per l'a.s. 2014/15, 222/2015 per l'a.s. 2015/16, 133/2016 e 446/2016 per l'a.s. 2016/2017), che l'offerta formativa di leFP fosse erogata dalle Istituzioni scolastiche statali nelle quali sono attivi indirizzi di IP in regime di sussidiarietà integrativa, approvando l'elenco delle Istituzioni scolastiche che hanno dichiarato di voler erogare i percorsi di leFP.

Considerato che:

- è necessario innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani, in riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione europea, garantendo la qualità e salvaguardando la specifica caratterizzazione dei percorsi di leFP, dando attuazione a quanto prescritto:
 - i. dagli artt. 4 e 7, comma 2, del D.Lgs n. 61/2017, al fine di favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale (IP) e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), realizzando, in via sussidiaria, i percorsi di leFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale, assicurando la continuità e organicità dell'offerta territoriale di leFP nell'interesse prioritario degli studenti;
 - ii. dall'art. 4, comma 1, del DM 17/05/2018, per quanto attiene alla definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti ai percorsi di IP con le attività integrative di cui all'art. 3 comma 2 del medesimo DM 17/05/2018, nonché la definizione delle modalità di accesso dei medesimi all'esame di qualifica e di diploma professionale;
- l'offerta di percorsi di leFP, erogati in regime di sussidiarietà integrativa da parte degli Istituti professionali statali della Puglia, è stata sin dall'a.s. 2011/2012 finalizzata all'integrazione, all'ampliamento e alla differenziazione dell'offerta di leFP in rapporto alle esigenze e specificità territoriali ed alla valorizzazione delle vocazioni culturali ed economiche dello specifico contesto di riferimento;
- le tematiche oggetto del presente accordo sono state affrontate in diversi incontri del Tavolo tecnico tra Regione Puglia, Sezioni *Istruzione e Università e Formazione Professionale*, e *Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*, in data 04/04/2018, 19/04/2018 e 24/05/2018, nonché tra i medesimi soggetti e le Organizzazioni Sindacali di settore in data 07/03/2019 e 08/04/2019;
- con nota prot. n. 10789 del 16/04/2019 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha chiesto al *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*, un esame del presente Accordo ed un riscontro circa i contenuti, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, del DM 15/05/2018, come previsto nella citata nota prot. n. 3299 del 23/11/2018 del medesimo Dipartimento del MIUR;
- con nota prot. n. 16131 del 16/07/2019, il *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*, ha fornito alcuni elementi di valutazione dello schema del presente Accordo;
- la bozza di Accordo è stato, quindi, modificato, in condivisione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, al fine di adeguarlo in recepimento degli elementi di valutazione contenuti nella citata nota prot. n. 16131 del 16/07/2019 del *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR*.

Considerato, inoltre, che:

- con DGR n. 1526 del 02/08/2019 è stato approvato lo schema di "Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà, da parte delle Istituzioni scolastiche

- pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017", e in pari data lo stesso è stato sottoscritto dalla Regione e dall'USR Puglia;
- in data 01/08/2019 era stato sancito l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, l'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e la Provincia autonome di Trento e Bolzano per l'aggiornamento e la modifica del *Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e diplomi professionali, requisiti degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale*, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011;
 - risulta, pertanto, necessario rettificare lo schema di Accordo approvato con la suddetta DGR n. 1526 del 02/08/2019, al fine di recepire quanto sancito dall'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019 nonché emendare alcuni errori materiali ivi contenuti: modificando i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 3 rubricato *"Realizzazione dell'offerta formativa sussidiaria di leFP da parte delle Istituzioni scolastiche accreditate"* e il comma 7 dell'art. 5 rubricato *"Attuazione dei passaggi"* inserendo il riferimento al nuovo Repertorio di cui all'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019 ed emendando il comma 1 dell'art. 9 rubricato *"Norma transitoria per le classi attivate negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020"* al fine di correggere un errore materiale nel rinvio ad altro articolo dell'accordo stesso.

Preso atto dello schema di *"Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà, da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017"*, di rettifica e sostituzione dell'Accordo sottoscritto in data 02/08/2019 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Regione Puglia - Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo schema di *"Accordo per la realizzazione di percorsi di istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà, da parte delle istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di istruzione Professionale, in attuazione dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017"*, a rettifica e sostituzione dell'Accordo sottoscritto in data 02/08/2019, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Regione Puglia - Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di autorizzare l'Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, a sottoscrivere l'Accordo e ad apportare allo stesso le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni non sostanziali;
- di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura della Sezione Istruzione e Università;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato 1



Regione Puglia
Assessorato Formazione e Lavoro,
Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola,
Università, Formazione professionale



Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia
Direzione Generale

**Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
in regime di sussidiarietà, da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi
presso le quali sono attivati indirizzi di Istruzione Professionale,
in attuazione dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017
(Rettifica e sostituzione dell'Accordo sottoscritto in data 02/08/2019)**

tra

**REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO - POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO
STUDIO, SCUOLA, UNIVERSITA' E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

e

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE**

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1-quinquies del DL n. 7 del 31/01/2007, convertito dalla L. n. 40 del 02/04/2007, prevede l'adozione di linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 281 del 28/08/1997, con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del medesimo D.Lgs. 281/1997, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito Repertorio nazionale;
- con DM del 15/06/2010 è recepito l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 29/04/2010, rep. Atti n. 36/CSR, in merito al primo anno di attuazione (a.s. 2010/2011) dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, definendo il percorso di passaggio al nuovo ordinamento nella fase transitoria;



- con DGR n. 1815 del 04/08/2010 è stato adottato il regime surrogatorio per l'anno scolastico 2010/2011, allo scopo di assicurare comunque la continuità dell'offerta formativa, rinviando ogni valutazione in merito all'adottabilità a sistema di un regime di sussidiarietà all'anno scolastico 2011/2012;
- in sede di Conferenza Unificata del 16/12/2010 è sancita l'Intesa in merito all'adozione di di Linee Guida contenenti indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 27/07/2011 (recepito con DM dell'11/11/2011) è sancito l'accordo sugli atti necessari al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 19/01/2012 (recepito con DM del 23/04/2012) è sancito l'Accordo sulla definizione delle aree professionali e le figure nazionali di riferimento dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, precedentemente definito con l'Accordo in Conferenza unificata del 27/07/2011, rep. Atti n. 66/CU (*Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali nazionali*);
- con il D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013 e relativi decreti attuativi sono stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28/06/2012;
- nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 20/02/2014 è stato sancito l'Accordo in tema di esami a conclusione dei percorsi di leFP;
- nella Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 24/09/2015 è stato sancito l'Accordo sul progetto sperimentale recante "*Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale*";
- l'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del **D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017** "*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*", prevede che la studentessa o lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere di iscriversi presso un istituto professionale statale a un percorso di istruzione professionale (IP) per il conseguimento del Diploma quinquennale o a un percorso di istruzione e formazione professionale (leFP) per il conseguimento di una Qualifica triennale o di un Diploma professionale quadriennale; a condizione che, in quest'ultimo caso, l'istituto professionale statale abbia provveduto ad accreditarsi secondo le modalità ivi previste;
- il DI dell'08/01/2018 di "*Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze*" di cui al D.Lgs. 13/2013;
- con il DM n. 92 del 24/05/2018 è regolamentata la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017, la revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, e il raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge n. 107 del 13/07/2015;
- con il **DM 17/05/2018** sono definiti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2017, i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale;
- con il **DM n. 427 del 22/05/2018** è recepito l'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10/05/2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi



nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017;

- con nota prot. n. 3299 del 23/11/2018 avente ad oggetto "Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61", il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, dott.ssa Carmela Palumbo, ha richiamato i contenuti e i termini indicati nel DM 17/05/2018, utili alla stesura dei suddetti accordi, precisandone finalità, criteri e risorse.

Visti:

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto delle norme generali dello Stato sull'istruzione;
- la Legge n. 59 del 15/03/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 138 concernente le deleghe alle regioni;
- il DPR n. 275 dell'08/03/1999, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la Legge n. 53 del 28/03/2003 recante "Norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il D.Lgs. n. 76 del 15/04/2005 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il D.Lgs. n. 77 del 15/04/2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005 e ss.mm.ii. recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuta nel Capo III;
- il DM 139/2007 concernente l'obbligo di istruzione e l'art.1, comma 622, della L. n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall'art. 64 del DL n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 06/08/2008, il quale prevede la possibilità di assolvere al nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- l'art. 13 della Legge n. 40 del 02/04/2007 contenete "Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
- il DM n. 9 del 27/01/2010 recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- l'Accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 29/04/2010 concernente il "Primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a norma dell'art. 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005 n. 226" con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 226/2005;
- il DPR n. 263 del 29/10/2012 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133";
- il D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013 recante la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizi del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92", e il successivo DI del 30/06/2015 in merito alla



definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell'ambito del citato Repertorio nazionale;

- il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 recante la "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della L. n. 183/2014*", con particolare riferimento al Capo V sulla disciplina dell'apprendistato;
- la Legge n. 107 del 13/07/2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".

Viste, altresì, le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) della Regione Puglia, in particolare:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195/2012 e ss.mm.ii. recante le Linee guida per l'accREDITAMENTO degli Organismi formativi e le recenti disposizioni in materia di accREDITAMENTO, adottate con DGR 2 agosto 2018, n. 1474 "Nuove Linee guida AccREDITAMENTO Regionale degli Organismi Formativi";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1046 del 19/05/2015 di riproposizione delle Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale, già approvate con DGR n. 379/2014, BURP n. 41/2014 (di rettifica della DGR n. 145/2014) per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale leFP di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016, con la quale sono state approvate le Linee guida per la costruzione del Sistema di validazione e certificazione delle competenze della Regione Puglia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 07/03/2017 e 1244 del 28/07/2017 recante "*Offerta formativa sussidiaria integrativa per l'anno scolastico 2017/2018. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (leFP), di cui al Capo III del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226*";
- i precedenti Accordi tra Regione e Ufficio Scolastico regionale concernenti il sistema di Istruzione e Formazione Professionale, in particolare:
 - l'Accordo del 30/07/2003;
 - l'Accordo del 18/04/2007;
 - l'Accordo del 19/01/2011 (presa d'atto con DGR n. 32 del 21/01/2011) per la realizzazione nell'a.s. 2011/2012 di percorsi di leFP di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR n. 87 del 15/03/2010;
 - l'Accordo del 16/01/2012 (presa d'atto con DGR n. 126 del 25/01/2012) per l'a.s. 2012/2013;
- la deliberazione n. 297 del 07/03/2017, rettificata con DGR n. 1244 del 28/07/2017, con la quale la Giunta Regionale ha confermato per l'a.s. 2017/2018 (dopo le DGR 52/2013 e 219/2013 per l'a.s. 2013/14, 77/2014 e 550/2014 per l'a.s. 2014/15, 222/2015 per l'a.s. 2015/16, 133/2016 e 446/2016 per l'a.s. 2016/2017), che l'offerta formativa di leFP fosse erogata dalle Istituzioni scolastiche statali nelle quali sono attivi indirizzi di IP in regime di sussidiarietà integrativa, approvando l'elenco delle Istituzioni scolastiche che hanno dichiarato di voler erogare i percorsi di leFP.

Considerato che:

- è necessario innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani, in riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione europea, garantendo la qualità e salvaguardando la specifica caratterizzazione dei percorsi di leFP, dando attuazione a quanto prescritto:
 - i. dagli artt. 4 e 7, comma 2, del D.Lgs n. 61/2017, al fine di favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale (IP) e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), realizzando, in via sussidiaria, i percorsi di leFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale, assicurando la continuità e organicità dell'offerta territoriale di leFP nell'interesse prioritario degli studenti;



- ii. dall'art. 4, comma 1, del DM 17/05/2018, per quanto attiene alla definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti ai percorsi di IP con le attività integrative di cui all'art. 3 comma 2 del medesimo DM 17/05/2018, nonché la definizione delle modalità di accesso dei medesimi all'esame di qualifica e di diploma professionale;
- l'offerta di percorsi di IeFP, erogati in regime di sussidiarietà integrativa da parte degli Istituti professionali statali della Puglia, è stata sin dall'a.s. 2011/2012 finalizzata all'integrazione, all'ampliamento e alla differenziazione dell'offerta di IeFP in rapporto alle esigenze e specificità territoriali ed alla valorizzazione delle vocazioni culturali ed economiche dello specifico contesto di riferimento;
- le tematiche oggetto del presente accordo sono state affrontate in diversi incontri del Tavolo tecnico tra Regione Puglia, Sezioni Istruzione e Università e Formazione Professionale, e Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in data 04/04/2018, 19/04/2018 e 24/05/2018, nonché tra i medesimi soggetti e le Organizzazioni Sindacali di settore in data 07/03/2019 e 08/04/2019;
- con nota prot. n. 10789 del 16/04/2019 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha chiesto al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, un esame del presente Accordo ed un riscontro circa i contenuti, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, del DM 15/05/2018, come previsto nella citata nota prot. n. 3299 del 23/11/2018 del medesimo Dipartimento del MIUR;
- con nota prot. n. 16131 del 16/07/2019, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha fornito alcuni elementi di valutazione dello schema del presente Accordo;
- il presente Accordo è stato, quindi, modificato, in condivisione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, la fine di adeguarlo in recepimento degli elementi di valutazione contenuti nella citata nota prot. n. 16131 del 16/07/2019 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR.

Considerato, inoltre, che:

- con DGR n. 1526 del 02/08/2019 è stato approvato lo schema di "Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà, da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017" e, in pari data, lo stesso è stato sottoscritto tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
- in data 01/08/2019 era stato sancito l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e la Provincia autonome di Trento e Bolzano per l'aggiornamento e la modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e diplomi professionali, requisiti degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011;
- al fine di recepire quanto sancito dall'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019 ed emendare alcuni errori materiali ivi contenuti, con DGR n. ___ del __/__/___ è stato, pertanto, approvato il presente schema di Accordo tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, che rettifica e sostituisce quello sottoscritto in data 02/08/2019, delegando l'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro alla sottoscrizione dello stesso.



SI CONVIENE QUANTO SEGUE**Art. 1 – Obiettivo generale, finalità, oggetto e campo di applicazione del presente Accordo**

1. Obiettivo generale del presente Accordo è favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale (d'ora in poi IP) e il sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (d'ora in poi leFP), attraverso la definizione delle modalità di realizzazione in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, dei percorsi di leFP da parte delle Istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati indirizzi di IP, nonché rendere effettiva per le studentesse e gli studenti la possibilità dei passaggi tra i percorsi di IP a quelli di leFP e viceversa e per le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi di IP di accedere all'esame di qualifica o diploma professionale previo riconoscimento dei crediti formativi, nel rispetto dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 10/05/2018 recepito con DM n. 427 del 22/05/2018.
2. Il presente Accordo si applica alle Istituzioni scolastiche statali della Regione Puglia presso le quali sono attivati indirizzi di IP, compresi i percorsi di secondo livello per l'istruzione degli adulti ex art. 4, c. 6, del DPR n. 263/2012.
3. Il presente Accordo trova applicazione con riferimento alle prime classi dei nuovi percorsi di IP attivate a partire dall'anno scolastico 2018/2019 ai sensi del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017, disponendo l'art. 11 del medesimo decreto che per le classi già attivate in base al previgente ordinamento disciplinato dal DPR n. 87 del 15/03/2010 continuano a produrre i loro effetti gli Accordi già stipulati tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale. Per le prime classi dei nuovi percorsi di IP attivate negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 è prevista una specifica norma transitoria (successivi art. 2, co. 2 e art. 9).

Art. 2 – Accreditamento

1. Ai sensi dell'art. 4, co. 4, D. Lgs. 61/2017, le Istituzioni scolastiche statali presso le quali sono attivati indirizzi di IP possono attivare percorsi di leFP in via sussidiaria previo accreditamento regionale, le cui modalità saranno stabilite con appositi provvedimenti della *Sezione Formazione Professionale* della Regione Puglia competente per materia, in coerenza con la DGR n. 1474 del 02/08/2018 "*Nuove Linee guida Accreditamento Regionale degli Organismi Formativi*".
2. Considerato che la disciplina in materia di accreditamento (DGR n. 195/2012 e ss.mm.ii.) attualmente vigente non prevede l'accREDITamento delle Istituzioni scolastiche per l'attuazione di percorsi di leFP, al fine di garantire la continuità dell'offerta formativa, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si intendono accreditate le Istituzioni scolastiche già autorizzate ad erogare nell'a.s. 2017/2018 i percorsi di leFP in regime di sussidiarietà, come da DGR n. 297 del 07/03/2017 e successiva DGR di rettifica n. 1244 del 28/07/2017.

Art. 3 - Realizzazione dell'offerta formativa sussidiaria di leFP da parte delle Istituzioni scolastiche accreditate

1. L'offerta di leFP potrà essere erogata in via sussidiaria dalle Istituzioni scolastiche accreditate ai sensi del precedente art. 2, costituendo dal primo anno classi separate di percorsi di leFP per il conseguimento di Qualifiche e Diplomi professionali.
2. Le Istituzioni scolastiche accreditate dovranno presentare la proposta di attivazione dei percorsi di leFP nell'ambito del procedimento volto alla definizione del *Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa*, in coerenza con gli indirizzi dei percorsi di IP attivi presso l'Istituzione stessa, sulla base della Tabella di correlazione tra indirizzi dei percorsi quinquennali di IP e Qualifiche e Diplomi professionali di leFP, definita in applicazione del nuovo *Repertorio* di cui all'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019.
3. I percorsi di leFP di cui al comma 1 dovranno rispettare:
 - i parametri per la costituzione delle classi di cui al DPR 81/2009;



- gli standard formativi nazionali per i percorsi di leFP di durata triennale e di durata quadriennale di cui al *Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale* del 01/08/2019, agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 29/04/2010, del 27/07/2011 e del 19/01/2012 e all'art. 8 del D.Lgs. n. 13 del 16/01/2013, nonché gli standard e le disposizioni regionali in materia di formazione professionale;
- come previsto dall'art. 8, comma 6, del DM 17/05/2018, una composizione qualitativa dell'organico docente coerente con gli standard formativi specifici delle diverse Figure di leFP, utilizzando i margini di articolazione delle cattedre di cui al comma 4 dell'art. 9, da definirsi con successivo atto della Regione Puglia, previo accordo con USR;
- i limiti delle dotazioni organiche di personale docente e di personale ATA disponibili a legislazione vigente, come richiamate all'art. 5, comma 4, del DM 17/05/2018.

Si rimanda ad un successivo atto della Regione Puglia, previo accordo con l'USR per la Puglia, la quantificazione del monte ore e dell'articolazione dei percorsi di leFP, nonché la definizione della composizione qualitativa dell'organico docente coerente con gli standard formativi specifici delle diverse Figure di leFP, di cui ai precedenti punti.

4. I titoli di Qualifica e Diploma professionale di cui ai commi precedenti fanno riferimento alle figure di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. n. 226/2005, incluse nel *Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale* di cui all'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019. Il predetto Repertorio costituisce anche il riferimento per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'art. 3, comma 2, del DM 17/05/2018.
5. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, commi 1 e 2, nonché il vincolo di un sufficiente numero di iscritti e la disponibilità degli organici, le Istituzioni scolastiche accreditate ai sensi dell'art. 2 potranno realizzare percorsi di leFP di II livello qualora sia già attivo il corrispettivo percorso di leFP diurno. In linea con la struttura didattica e organizzativa prevista dal DPR n. 263/2012, l'erogazione del percorso di leFP di II livello avrà un orario complessivo pari al almeno 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti.
6. Le Istituzioni scolastiche possono prevedere, nel *Piano Formativo Individuale*, le attività integrative di cui al successivo art. 6, finalizzabili all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di *credito formativo*, al fine di garantire il conseguimento di una Qualifica o un Diploma professionale di leFP coerente con l'indirizzo di IP frequentato in base alla Tabella di correlazione citata al comma 2. A tal proposito, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 61/2017 e dell'art. 3, comma 2, del DM 17/05/2018, le Istituzioni scolastiche utilizzano, nel rispetto degli standard formativi regionali, nel biennio la quota del monte orario non superiore a 264 ore di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. 61/2017 e nel triennio gli spazi di flessibilità di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), del citato D.Lgs. 61/2017.
7. Al terzo e al quarto anno gli studenti e le studentesse che hanno fruito delle attività integrative possono presentare domanda di accesso all'esame di Qualifica o Diploma professionale direttamente all'Istituzione scolastica di appartenenza che, in quanto accreditata dalla Regione ai sensi del precedente art. 2, potrà essere sede di svolgimento degli esami con Commissione terza nominata dalla Regione. A tal fine, l'Istituzione scolastica di destinazione raccoglierà le evidenze coerenti con la qualifica di leFP richiesta al fine dell'attribuzione dei crediti, ai sensi del successivo art. 6.
8. Le Istituzioni scolastiche accreditate dovranno comunicare alla *Sezione Formazione Professionale* della Regione Puglia l'attivazione nei *Progetti Formativi Individuali* delle attività integrative, con il dettaglio dell'articolazione finalizzata al riconoscimento dei crediti per l'accesso all'esame di Qualifica o Diploma professionale, nonché:
 - a. entro il 31 gennaio della classe prima:
 - i. il mancato avvio, per insufficienti iscrizioni, del percorso di leFP in sussidiarietà per l'ottenimento della Qualifica professionale;




- ii. il numero delle studentesse e degli studenti che intendono, al termine del terzo anno, conseguire la qualifica ai sensi dei commi precedenti;
- b. entro il 31 gennaio della classe quarta:
 - i. il mancato avvio, per insufficienti iscrizioni, del percorso di leFP in sussidiarietà per l'ottenimento del Diploma professionale;
 - ii. il numero delle studentesse e degli studenti che intendono conseguire il diploma ai sensi dei commi precedenti.

Art. 4 – Realizzazione delle attività di raccordo da parte delle Istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati indirizzi di IP, non accreditate per la leFP

1. Nell'ambito della propria autonomia, le Istituzioni scolastiche non accreditate presso le quali sono attivati indirizzi di IP possono inserire nel *Piano Formativo Individuale* delle proprie studentesse e studenti le *attività integrative* di cui all'articolo 6, realizzate, previo accordo, da Istituzioni scolastiche e/o Organismi formativi accreditati, al fine di garantire agli stessi la possibilità di sostenere gli esami per il conseguimento della Qualifica o del Diploma professionale di leFP coerente.
2. Le Istituzioni Scolastiche di cui al comma 1 dovranno comunicare alla *Sezione Formazione Professionale* della Regione Puglia l'attivazione dei *Progetti Formativi Individuali* e delle attività integrative, con il dettaglio dell'articolazione finalizzata al riconoscimento dei crediti per l'accesso agli esami per il conseguimento della Qualifica o del Diploma professionale.
3. Al terzo e al quarto anno gli studenti e le studentesse iscritti alle Istituzioni scolastiche di cui al comma 1 che hanno fruito delle attività integrative possono presentare domanda di accesso all'esame di Qualifica o Diploma professionale, come candidati esterni, presso un'altra Istituzione scolastica o un Organismo di formazione accreditati ai sensi del precedente art. 2.

Art. 5 –Attuazione dei passaggi

1. Al fine di assicurare la reversibilità delle scelte, si intende favorire la possibilità di passaggio dai percorsi di IP ai percorsi di leFP e viceversa, nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, attraverso la progettazione e l'attuazione di *attività integrative* di accompagnamento e sostegno, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 61/2017, finalizzate all'inserimento graduale nel nuovo percorso richiesto.
2. Il passaggio è personale ed è effettuato a domanda individuale, per il tramite dell'Istituzione di appartenenza, all'Istituzione presso la quale è attivo il percorso richiesto, che ne verifica le condizioni di ammissibilità. Il procedimento di passaggio è gestito, nell'ambito della propria autonomia, dalle Istituzioni di provenienza e destinazione, in modo condiviso e nel rispetto delle operazioni fondamentali indicate all'art. 4 dell'Accordo approvato con DM 427/2018.
3. Ai sensi dall'art. 6 dell'Accordo approvato con DM 427/2018, il termine temporale per la presentazione della domanda di passaggio, sia dai percorsi di IP a quelli di leFP, sia dai percorsi di leFP a quelli di IP, è fissato:
 - al **31 gennaio**, nel caso di passaggio **nel corso dei primi due anni**, con conclusione delle operazioni di passaggio entro il successivo mese di febbraio;
 - al **30 novembre**, nel caso di passaggio **nel corso del terzo anno**;
 - al **30 giugno** nel caso di passaggio **al termine di ogni anno** e, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento di tutte le operazioni connesse entro l'inizio del successivo anno scolastico.
4. L'Istituzione scolastica di IP di provenienza e gli Organismi di formazione accreditati di provenienza rilasciano alla studentessa o allo studente rispettivamente il "*Certificato di competenza*" e l'"*Attestazione delle competenze*". Sulla base della valutazione di tali documenti, l'Istituzione scolastica di destinazione attribuisce alla studentessa o allo studente i *crediti formativi* (a loro attribuibile alle competenze, abilità e conoscenze acquisite) ed elabora il "*Bilancio delle competenze*"



di cui all'art. 8, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 61/2017 e all'art. 4, comma 3, lett. a) dell'Accordo approvato con DM 427/2018, prevedendo eventuali verifiche in ingresso per gli ambiti di acquisizione non adeguatamente documentati, secondo le procedure e le modalità definite all'art. 5 dell'Accordo approvato con DM 427/2018.

5. Al fine dell'attribuzione dei crediti formativi, alla studentessa o allo studente viene rilasciato il *Certificato di competenze* da parte dell'Istituzione scolastica di provenienza, ovvero l'*Attestazione delle competenze* da parte degli Organismi di formazione accreditati di provenienza. L'Istituzione scolastica di destinazione attribuisce alla studentessa o allo studente i *crediti formativi* (valore attribuibile alle competenze, abilità e conoscenze acquisite), valutando i suddetti *Certificati di competenze* o *Attestazione delle competenze* sulla base del *Bilancio delle competenze* di cui all'art. 8, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 61/2017 e all'art. 4, comma 3, lett. a) dell'Accordo approvato con DM 427/2018, secondo le procedure e le modalità definite all'art. 5 del medesimo Accordo approvato con DM 427/2018.
6. La procedura di passaggio, la procedura di attribuzione dei crediti e la determinazione dell'annualità d'inserimento, delle equivalenze formative e della frequenza minima sono gestite nell'Istituzione scolastica di destinazione da una Commissione per i passaggi, ai sensi degli artt. 7 e 8 dell'Accordo approvato con DM 427/2018.
7. Le Istituzioni scolastiche che erogano percorsi di leFP si impegnano valorizzare la Qualifica e il Diploma professionale ai fini dell'ammissione al quarto e quinto anno del percorso di IP, in base alla citata tabella definita in applicazione del nuovo Repertorio di cui all'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019, attraverso l'attivazione di opportune *attività integrative* per il riallineamento e l'integrazione delle competenze, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 61/2017.
8. Nel caso di passaggio delle studentesse e degli studenti in possesso della qualifica di operatore del benessere e/o del diploma professionale di tecnico dei trattamenti estetici e tecnico dell'acconciatura, gli Organismi di formazione di provenienza, in accordo con le istituzioni scolastiche di destinazione, progettano e realizzano, a partire dal terzo anno del percorso di leFP, specifiche *attività integrative* finalizzate all'acquisizione di competenze, abilità e conoscenze utili ai fini dei passaggi ai percorsi di Istruzione Professionale.

Art. 6 – Attività integrative

1. Le *attività integrative* sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di *credito formativo* per il passaggio dai percorsi di IP a quelli di leFP e viceversa e per l'accesso agli esami per il conseguimento di una Qualifica o un Diploma professionale per le studentesse e gli studenti che frequentano un percorso di IP. Esse consentono di riallineare le conoscenze, abilità e competenze maturate nel percorso di leFP a quelle previste per il corrispondente percorso di IP per il quale la studentessa o lo studente richiede il passaggio e viceversa, nonché di riallineare le conoscenze, abilità e competenze maturate nel percorso di IP a quelle previste per la corrispondente Qualifica o Diploma professionale al cui esame la studentessa o lo studente richiede l'accesso. Si rimanda al successivo atto della Regione Puglia, previo accordo con USR, di cui al comma 3 dell'art 3, la definizione della struttura delle *attività integrative per* ciascun percorso di IP e leFP.
2. Le *attività integrative* per il passaggio tra i percorsi di IP a quelli di leFP e per l'accesso agli esami per il conseguimento di una Qualifica o un Diploma professionale per le studentesse e gli studenti che frequentano un percorso di IP, possono essere realizzate dalle Istituzioni scolastiche accreditate anche in collaborazione con Organismi formativi e aziende del settore, tramite moduli teorici, attività laboratoriali, alternanza scuola lavoro o apprendistato.
3. Le studentesse e gli studenti possono richiedere il riconoscimento dei risultati anche parziali di apprendimento conseguiti in esito a tali *attività integrative*.



Art. 7 - Determinazione degli organici

1. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia determina la dotazione organica per l'attuazione dei percorsi di IP e di leFP sulla base delle disposizioni di cui all'art. 8 del DM 17/05/2018 e nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, con riguardo all'adattamento dei percorsi di studio attraverso l'utilizzo della flessibilità di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 61/2017.
2. L'organico assegnato alle Istituzioni scolastiche per le classi di leFP non è separato; l'attribuzione del personale a tali classi è effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi dell'Istituzione scolastica, nel rispetto dell'art. 7, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 297/1994 e ss.mm.ii.
3. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel limite del numero di classi, del relativo quadro orario del percorso di studio attivato e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'art. 64, comma 4 della Legge n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. In nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione di tale offerta sussidiaria.

Art. 8 - Aspetti finanziari e contrattazione integrativa territoriale

1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte delle Istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati indirizzi di IP e le misure per i raccordi tra i sistemi formativi sono promosse nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
2. L'offerta sussidiaria dei percorsi di leFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene a invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari di IP.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del DM 17/05/2018, gli oneri concernenti il Presidente di commissione, ai membri esterni e agli esperti degli esami di Qualifica e di Diploma professionale sono a carico di Regione Puglia.
4. Le risorse previste dalla normativa vigente statale e dal CCNL di comparto per il Fondo di Istituto e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale o di supporto, necessaria all'erogazione del servizio scolastico ed eccedente le ore d'insegnamento, sono attribuite alle Istituzioni scolastiche anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di leFP, secondo gli stessi parametri delle classi a ordinamento statale.
5. Le *attività integrative* di cui all'art. 6, possono essere promosse e sostenute nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle a valere sul POR Puglia, senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Art. 9 – Norma transitoria per le classi attivate negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020

1. Considerato che per le classi attivate negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 la fase applicativa iniziale della riforma legislativa non ha consentito la creazione di percorsi distinti di IP e leFP, per tali classi trova applicazione quanto stabilito ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 3 del presente Accordo, in merito alle modalità per il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi. Per dette classi trova inoltre applicazione, in via transitoria, la tabella di correlazione tra Qualifiche e Diplomi professionali di leFP ed indirizzi dei percorsi quinquennali di IP di cui all'Allegato 4 al Decreto n. 92 del 24/05/2018.
2. Le Istituzioni scolastiche autorizzate a erogare nell'a.s. 2017/2018 i percorsi di leFP in regime di sussidiarietà (come da DGR n. 297 del 07/03/2017 e successiva DGR di rettifica n. 1244 del 28/07/2017) dovranno comunicare alla *Sezione Formazione Professionale* della Regione Puglia:
 - i. entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo il numero delle studentesse e degli studenti che intendono, al termine del terzo anno, conseguire la Qualifica professionale specificando la figura;



- ii. entro 60 giorni dalla stipula dell'Accordo di cui al comma 3 dell'art. 3, le attività integrative inserite nei *Progetti Formativi Individuali* con il dettaglio dell'articolazione finalizzata al riconoscimento dei crediti per l'accesso all'esame di Qualifica professionale.

Art. 10 - Durata e applicazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità durata triennale tacitamente rinnovato per quelli successivi, ferma restando la possibilità di consensuale modifica dello stesso prima della scadenza.
2. Eventuali precisazioni e interpretazioni tecniche e operative del presente Accordo saranno oggetto di note condivise, a firma congiunta, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dei dirigenti delle Sezioni *Istruzione e Università e Formazione Professionale* della Regione Puglia.
3. Per tutto quanto non disciplinato con il presente Accordo, si rinvia ad atti successivi.
4. Il presente Accordo rettifica e sostituisce il precedente sottoscritto in data 02/08/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari,

Per la Regione Puglia
L'Assessore alla Formazione e Lavoro -
Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola,
Università, Formazione professionale

dott. Sebastiano Leo

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Il Direttore Generale

dott.ssa Anna Cammalleri

IL PRESENTE ALLEGATO È
COMPOSTO DA11..... FOGLI.

